

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CORRADO BALDINELLI

Seduta del 10/09/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 16.09.2016 ed estinto anticipatamente, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso degli oneri non maturati oltre alla penale di estinzione anticipata.

Costituitasi, parte resistente evidenzia che ha operato nel rispetto del D.P.R. 180/1950 che regola la materia della cessione del quinto dello stipendio e della pensione e in particolare dell'art. 6 bis che prevede di indicare al consumatore quali costi non siano rimborsabili.

A ciò si aggiunga che, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con sentenza del 9 febbraio 2023, non è dovuto alcun ulteriore rimborso al ricorrente, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza di merito. In ogni caso nel contratto sono chiaramente indicate le modalità di calcolo del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata e anche i costi non rimborsabili (ossia i "costi di istruttoria e i "costi per l'intermediario del credito" e gli "oneri erariali"). Evidenzia, altresì, che come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022, "i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni upfront] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva". Ne consegue che ogni domanda di rimborso di commissioni

fondate sul contratto che non saranno rimborsate non potrà che essere rivolta allo Stato italiano.

Fa presente, infine, che in materia il legislatore è recentemente intervenuto (dapprima con Legge 10 agosto 2023, n. 103 e poi con D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27) al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie, stabilendo che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal "vecchio" art. 125 sexies TUB «[...] fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa», sicché, l'istanza in esame "risulta veicolata a soggetto non legittimato".

DIRITTO

Il Collegio ritiene necessario chiarire in via preliminare il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, relativa all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (up front) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021, a tenore della quale *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all'epilogo riconducibile alla sentenza della Corte Costituzionale, da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo

Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo, avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.), utile alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Del resto l'estensione della ripetibilità trova conferma piena nel d.l.104/2023, convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136, secondo cui, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 , vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, a nulla rilevando l'inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, giacché è evidente che si tratta di profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere tutti i costi.

Né incide al riguardo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES , particolarità che giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l'art. 125 sexies di esso che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Nel caso in esame, l'estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 57ma rata sulla base di apposito conteggio estintivo. In base alla descrizione contrattuale, le spese di istruttoria, le spese di attivazione e i costi di intermediazione sono da ritenersi up front.

Il ricorrente lamenta anche l'illegittimo addebito della penale di estinzione anticipata in sede di elaborazione del conteggio estintivo per violazione dell'art. 125 sexies, comma 5, lettera a) del TUB. Al riguardo si segnala che dalla documentazione esaminata non risultano verificate le condizioni indicate nella norma richiamata dal ricorrente per escludere l'applicazione dell'indennizzo in caso di rimborso anticipato (in particolare, non emerge dalla documentazione disponibile che sia stata attivata la copertura assicurativa).

Puntualizzati gli aspetti giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, spetta al ricorrente la somma di € 583,00 calcolata con il metodo della proporzione agli interessi, perché quota retrocedibile delle sopra citate spese, senza dubbio oneri istantanei (up front) generati da prestazioni che si esauriscono con la stipulazione del finanziamento. Spettano inoltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 583,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO